



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

ALLEGATO A

BANDO COMUNALE

**Sono aperti i termini per presentare le domande per usufruire del
*CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE (CONTRIBUTO AFFITTO) RELATIVO ALL'ANNO 2019 –
Ai sensi della delibera di Giunta Comunale N. 41 del 30/04/2020***

Dal 4 maggio al 12 giugno 2020

1. DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO:

Possono presentare la domanda i cittadini che, sia alla data di presentazione della domanda che di chiusura del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 (ISEE) e successive modificazioni ed integrazioni:

- **Cittadinanza**

- Cittadinanza Italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex carta di Soggiorno) ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche.

- **Residenza**

Residenza anagrafica nel Comune di Casalfiumanese, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o di assegnazione nel corso dell'anno 2019 e all'atto della presentazione della domanda.

- **Contratto**

- **Titolarità di un contratto per un alloggio ad uso abitativo** (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando.

Sono soggetti a registrazione e possono essere presentati anche i contratti di sublocazione, nonché relative cessioni e proroghe anche tacite.

- **Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, con esclusione della clausola della proprietà differita** certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante riportante anche l'importo della "corrisposta di godimento" stabilita per l'anno 2019. Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda pena l'esclusione.

- **Assegnazione di un alloggio comunale purché sussistano le seguenti condizioni:**

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge 392/78 ("equo canone") e della Legge n. 359/1992 ("patti in deroga").

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Comune

oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante. Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda pena l'esclusione.

Non danno titolo a presentare la domanda:

- i contratti ad uso foresteria
- i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, Legge 431/98).

Si rammenta che l'art. 5 del DPR 131/1986 stabilisce un principio di alternatività tra l'IVA e l'Imposta di registro, pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperativa a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto e pertanto trattasi di requisito da non dimostrare in sede di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Situazione Economica:

Il requisito relativo alla situazione economica è desunto dalla attestazione ISEE rilasciata dall'Inps.

Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente deve essere inferiore a € 3.000,00.

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto “**ordinario**” per le prestazioni sociali agevolate, deve risultare da attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, ossia con scadenza 31/12/2020, priva di omissioni ovvero difformità, e deve far riferimento alla composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare considerato è quello risultante anagraficamente alla data di apertura del bando

Nel caso il richiedente non sia in possesso dell'attestazione ISEE di cui sopra potrà presentare comunque la domanda di accesso al contributo allegando la ricevuta di avvenuta presentazione della DSU, con l'impegno di presentare l'attestazione ISEE entro il 30 giugno 2020, pena l'esclusione

Ai soli fini del presente bando non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive (DSU) presentate posteriormente al termine di chiusura del bando in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche.

2. CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ai fini ISEE:

- A.** aver beneficiato nell'anno 2019 del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni della legge n. 26/2019;
- B.** avere avuto nell'anno 2019 la concessione di un contributo del Fondo per l'Emergenza abitativa di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015;
- C.** avere avuto nell'anno 2019 la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
- D.** essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sull'intero territorio nazionale;
- E.** avere beneficiato nell'anno 2019 di altri aiuti economici aventi la specifica finalità di sostenere il pagamento della locazione diversi dal contributo affitto (es. detrazione 730);
- F.** essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida
- G.** avere un indicatore ISE inferiore al canone annuo corrisposto ove ciò non sia supportato da una presa in carico dei Servizi Sociali o non siano documentate le risorse attivate per il pagamento del canone ed il sostentamento del nucleo da declinarsi in apposita autodichiarazione
- H.** avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

Non sono causa d'esclusione dal contributo:

- la titolarità dei diritti indicati al precedente punto H nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulta inagibile a seguito di provvedimento emesso dal Comune in cui lo stesso è ubicato. Si rammenta che in questi casi il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la “nuda proprietà” di un alloggio anche al 100%, sempre che non siano presenti sul medesimo alloggio diritti di uso, usufrutto o abitazione a favore di altri soggetti appartenenti al nucleo familiare;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo scritto ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

3. GRADUATORIA, ENTITA' ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Graduatoria dei richiedenti ammessi al beneficio

Tutte le domande valide ricevute verranno collocate dall'ASP in una graduatoria unica sovracomunale, in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, ossia di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione al fine della formazione della graduatoria è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni ISTAT successivamente intervenute dopo la stipula.

La graduatoria provvisoria sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito dell'Asp e del Comune dell'ambito circondariale, contestualmente sarà pubblicato anche l'elenco delle domande escluse.

Avverso l'atto di approvazione della graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso da indirizzarsi al Direttore dell'Asp entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'atto sul sito dell'Asp.

Successivamente all'esame dei ricorsi si provvederà alla redazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo a cura del Direttore dell'Asp dove sarà indicato anche l'entità del contributo concesso.

Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva si concluderà entro il 31 OTTOBRE 2020, salvo proroga che si rendesse necessaria a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e fatto salvo il differimento del termine conseguentemente all'entità delle domande pervenute.

Entità del contributo

Le risorse per il finanziamento delle domande sono messe a disposizione dal Comune di Casalfiumanese come da delibera N.41 del 30/04/2020.

L'entità del contributo concedibile per ogni domanda ammessa è pari a due mensilità del canone effettivamente corrisposto nell'anno 2019 al netto delle spese condominiali ed accessorie, per un massimo di € 1.400,00 a domanda.

La Amministrazione potrà finanziare con dette risorse comunali (rimaste inutilizzate dal presente bando) le domande dei propri cittadini rimaste insoddisfatte dall'assegnazione dei fondi regionali

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà indicativamente entro il mese di NOVEMBRE 2020, fatta salva la proroga dei termini del procedimento per le motivazioni delineate sopra

Beneficiario del contributo

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda ai sensi del successivo paragrafo 5.

Nel caso di morosità, il contributo spettante sarà, invece, erogato direttamente al proprietario dell'alloggio locato a sanatoria dell'inadempimento, relativo all'anno 2019, nei limiti del contributo assegnato all'inquilino.

In caso di decesso dell'avente diritto il contributo sarà assegnato al soggetto del nucleo familiare che gli succede nel rapporto di locazione.

Se il decesso dell'intestatario della domanda è accertato prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione la domanda sarà automaticamente esclusa dal procedimento. Nel caso in cui il decesso avvenga, invece, successivamente il contributo verrà erogato agli eredi dietro presentazione di atto notorio da effettuarsi entro 3 mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dal beneficio.

4. CONTROLLI E ISTRUTTORIA

Tutte le domande ricevute saranno oggetto dei controlli sulle autocertificazioni rese in ottemperanza alla normativa in materia. In particolare i Comuni in prima istanza effettuano i controlli afferenti i dati catastali e la percezione del reddito di cittadinanza, ASP effettuerà i controlli anagrafici e quanti altri necessari.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm e ii. in sede d'istruttoria delle domande, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm e ii., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità

I controlli verranno di norma eseguiti prima dell'erogazione del contributo

Le domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione verranno sottoposte ad un controllo più accurato anche con la collaborazione dei Servizi sociali

I soggetti che presenteranno dichiarazioni mendaci o non veritiere saranno esclusi dalla graduatoria e perseguiti a termine di legge indipendentemente dall'entità della difformità rilevata

Parimenti saranno esclusi i soggetti che non esibiscono nei termini assegnati la documentazione richiesta dall'Asp in sede di istruttoria e/o di verifica delle autodichiarazioni rilasciate.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata da qualunque componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche se non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2019 può essere presentata una sola domanda e il contratto cui fare riferimento è quello in essere alla data di presentazione dell'istanza.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, può essere avanzata una sola domanda: il contributo sarà erogato a ciascuno dei nuclei familiari in misura proporzionale al canone di locazione corrisposto.

Nell'ipotesi di persona soggetta a protezione giuridica la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.

La domanda, va firmata davanti al funzionario ricevente. Se consegnata da una terza persona o inoltrata tramite il servizio postale o via e-mail occorre allegare alla stessa anche fotocopia del documento d'identità valido del richiedente.

I requisiti di accesso e la situazione economica del nucleo familiare richiedente sono comprovati con autocertificazione utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente avviso e reperibile sul sito del Comune (www.comune.casalfiumanese.bo.it) e dell'ASP (www.aspcircondarioimolese.bo.it)

Il modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte dagli interessati e sottoscritto, potrà essere presentato con una delle modalità evidenziate nell'allegato B al presente bando.

Se inviato:

- tramite servizio postale sarà ritenuto valido se spedito entro il 12/06/2020 e pervenuto al Comune entro il 19/06/2020
- tramite posta elettronica sarà ritenuto valido se trasmesso entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione pena la non validità della stessa e la conseguente esclusione d'ufficio dal beneficio:

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente se non presentata dallo stesso (con appuntamento);
- copia di valida attestazione ISEE con scadenza 31/12/2020, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
- copia della registrazione del contratto (F24Elide) ovvero della ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrata.
- copia di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione 2019. In assenza delle stesse dovrà essere prodotta dichiarazione del locatore attestante l'insussistenza di morosità corredata dalla copia del documento di identità del proprietario stesso
- copia del codice IBAN del conto corrente intestato a chi presenta la domanda
- **solo per i cittadini non comunitari**: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità, o ricevuta di richiesta di rinnovo;

6. PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi della L241/20 la responsabilità del procedimento relativo al presente bando viene così definita:

- approvazione dell'avviso e relativa modulistica: Comune di Casalfiumanese
- promozione dell'avviso e sua diffusione: Asp Circondario Imolese e Comune di Casalfiumanese
- raccolta delle domande, verifica della completezza e della documentazione trasmessa: Asp Circondario Imolese e Comune di Casalfiumanese
- verifica dei requisiti e controlli: Asp Circondario Imolese
- erogazione dei contributi e comunicazione ai beneficiari: Asp Circondario Imolese

Tutti i dati di cui gli Enti verranno in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016)

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono riportate nell'allegato A)

7. ALTRE DISPOSIZIONI

L'Asp e il Comune di Casalfiumanese non si assumono responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La presentazione della domanda implica nel richiedente la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni definite nel presente Avviso.

Casalfiumanese, 30/04/2020

Il Sindaco

Beatrice Poli